

Sommario 19.02.2007

- VoIP e "Sentimento" (di ing. F. Gelo)..... 1
- Modifiche alla Legge 818? 1
- Le norme di prevenzione incendi negli uffici. 2
- Le sanzioni per l'uso di software non originale. Sentenza del giudice: non è penalmente perseguibile chi detiene programmi senza registrazione 3

VoIP e "Sentimento" (di ing. F. Gelo)

Tra le tecnologie di telecomunicazioni che stanno prendendo sempre più piede negli ultimi anni il VoIP (i.e., Voice over Internet Protocol) è sicuramente una delle più promettenti specie se valutato in termini di quella che è l'integrazione dei servizi non solo di posta elettronica e di navigazione web, ma anche per il video e per la voce tramite la rete Internet.

Molte sono le aziende e le Pubbliche Amministrazioni del nord/centro Italia che stanno attivamente investendo in tale servizio ormai destinato a prendere il posto della classica rete telefonica a commutazione di circuito (la rete Internet è di tipo a commutazione di pacchetto, con possibilità di veicolare contemporaneamente attraverso lo stesso doppio telefonico differenti pacchetti che trasportano dati, voce e video); basta infatti pensare a sedi remote che "parlano" tra loro senza far più uso di telefono ma attraverso i servizi offerti dalla stessa xDSL senza quindi ulteriori costi aggiuntivi se non quello del canone mensile Internet. Se a ciò si aggiunge che la modifica infrastrutturale richiesta per l'uso del VoIP integrato in eventuali sistemi di

centralino pre-esistente sono notevolmente contenuti se si fa uso di soluzioni Open Source quali Linux, si capisce che le opportunità di risparmio e di abbattimento dei costi sono elevate, con in più la possibilità di usare servizi aggiuntivi come Voicemail, FAX-Email, Menu Vocali, ...

In Sicilia, purtroppo, di tali soluzioni innovative se ne parla ancora poco e spesso con poca cognizione di causa dimenticando che gli scenari offerti specie in ambito Pubblica Amministrazione sono tantissimi e potrebbero significare una notevole opportunità di crescita professionale e tecnica per gli Ingegneri.

Tanti sono gli Ingegneri siciliani che hanno investito lontani da casa in questo e altri ambiti offrendo le loro capacità e risorse tecniche ad aziende ed enti pubblici, tanta sicuramente rimane la voglia di non andare via per realizzare e costruire anche in Sicilia quanto poi il resto d'Italia rivende come proprio alle volte vantandosi di essere sempre più avanti dei colleghi meridionali.

Milano, 11.1.07

Modifiche alla Legge 818?

il punto 20 del recentissimo D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della Legge. 29 luglio 2003, n. 229" sana una situazione non chiara in merito alla applicabilità di sanzioni penali per i titolari di attività soggette al controllo di prevenzione incendi.

Infatti da quando il comma specifico dell'articolo 5 della Legge 818/84 era stato dichiarato incostituzionale, gli operatori del settore hanno lamentato non poche difficoltà nell'applicazione delle specifiche normative.

La nuova norma sana questo aspetto reintroducendo delle sanzioni certe a carico dei titolari delle attività che a differenza di prima vanno individuati in funzione della pericolosità dell'attività, che sarà determinata con l'emanazione di un apposito Decreto del Presidente della Repubblica (quindi i titolari delle attività non sono individuati in funzione delle indicazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 16 febbraio 1982, cosa che peraltro aveva portato alla dichiarazione di incostituzionalità della precedente norma Legge 818/84, ma restano da determinare con l'emanazione del citato D.P.R.).

Vengono inoltre determinate delle sanzioni a carico di chi dichiara il falso nelle certificazioni utili al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

L' Articolo 5 della Legge 818 prevedeva:

Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 indicato nell'articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il



rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni. Chiunque, nelle certificazioni previste negli articoli 2, terzo comma, e 4, primo comma, attestati fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione. La stessa pena si applica a chi contraffà o altera le certificazioni medesime.

Il punto 20 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 "Sanzioni penali e sospensione dell'attività" (articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966), prevede:

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 16, comma 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attestati fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

(Tratto dalla newsletter del sito www.bmsistemi.com)

Le norme di prevenzione incendi negli uffici.

E' importante stabilire criteri uniformi e organici per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.



Gli uffici (banche, assicurazioni, uffici pubblici, ministeri, ecc.) sono luoghi ove si trascorrono molte ore della propria giornata sia come dipendenti che come utenti. E' importante quindi che siano stabiliti criteri uniformi ed organici relativamente alla sicurezza antincendio di questi luoghi, opportunamente graduati in funzione dell'estensione e dell'affollamento. Con il decreto del ministro dell'Interno del 22 febbraio 2006 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006) è stata finalmente approvata, dopo diversi anni di studio, la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici, il cui intento principale è proprio quello di individuare le misure di prevenzione, protezione ed esercizio cui dovranno conformarsi le attività di nuova realizzazione, con l'obiettivo di salvaguardare l'incolumità non solo dei lavoratori ma anche di tutte le altre persone che possono essere presenti, compresi i disabili.

Una regola tecnica ad hoc per gli uffici

Il campo di applicazione del provvedimento è riferito agli edifici e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con oltre 25 persone presenti:

- * di nuova costruzione;
- * esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (1° aprile

2006) in cui si insediano uffici di nuova realizzazione;

- * esistenti e già adibiti ad uffici alla data di entrata in vigore del decreto qualora siano

oggetto di modifiche sostanziali, per le quali si intendono gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Sono in ogni caso esclusi gli uffici in cui sono presenti contemporaneamente non più di 25 persone e quelli annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali ed artigianali ai quali, naturalmente, si applica comunque la vigente legislazione inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per gli uffici esistenti compresi nel punto 89 del decreto del ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 (quindi con oltre 500 addetti), non è richiesto alcun adeguamento qualora l'attività sia in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero siano in corso lavori di adeguamento antincendio sulla base di un progetto approvato dal competente comando provinciale VVF. Per gli uffici in possesso del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi o comunque privi di CPI (certificato di prevenzione incendi) o di progetto approvato, il Titolo IV dell'allegato individua le misure di adeguamento (da realizzarsi entro cinque anni) ritenute più idonee per contemperare le prioritarie esigenze della sicurezza degli occupanti con le oggettive difficoltà di eseguire vasti lavori strutturali e/o impiantistici.

Un punto fondamentale della nuova regola tecnica riguarda la classificazione tipologica degli uffici che è stata operata sulla base del numero massimo di persone che si presume possano essere contemporaneamente presenti nell'attività (coincidente quindi con il massimo affollamento ipotizzabile) secondo il seguente schema: Una classificazione degli uffici sulla base di fasce di affollamento

- tipo 1: attività tra 26 e 100 presenze;
- tipo 2: attività tra 101 e 300 pres.;
- tipo 3: attività tra 301 e 500 pres.;
- tipo 4: attività tra 501 e 1000 pres.;
- tipo 5: attività con oltre 1000 pres.;



Per la determinazione del massimo affollamento si deve far riferimento ai seguenti parametri:

- * aree destinate ad attività lavorative: una persona ogni 10 metri quadrati di superficie in pianta e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%;
- * aree ove è previsto l'accesso del pubblico: quattro persone ogni dieci metri quadrati di superficie in pianta;
- * spazi per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte od impedito capacità motorie.

Si evidenzia quindi come il legislatore abbia ritenuto utile distinguere il parametro prescelto per determinare l'obbligo ad adempiere ad una procedura di tipo amministrativo, qual è appunto la richiesta del certificato di prevenzione incendi, ossia il solo numero di addetti, da quello a cui riferire invece l'applicazione di specifiche misure di sicurezza, vale a dire il numero complessivo di persone presenti. Tale impostazione si basa, evidentemente, sulla considerazione che i fattori di rischio negli edifici e/o locali adibiti ad uffici sono legati più che al numero di lavoratori, per i quali la vigente legislazione prevede già una serie di tutele anche nei confronti dei pericoli di incendio, proprio alla presenza di pubblico indistinto, tra cui vi possono essere persone anziane, disabili, bambini, ecc., che viene a trovarsi in un luogo estraneo senza disporre di alcuna informazione significativa riferita alla sicurezza antincendio.

Articolo tratto da "Obiettivo Sicurezza" di Valter Cirillo.

Le sanzioni per l'uso di software non originale. Sentenza del giudice: non è penalmente perseguibile chi detiene programmi senza registrazione



gennaio 2006, Una sentenza, emessa dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Bolzano, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali circa l'uso del software commerciale e le violazioni in cui può incorrere chi utilizza programmi senza licenza, o anche semplicemente senza documentazione originale. Si tratta della pronuncia 145 del 31.3.2005, che vale la pena esaminare nelle sue varie parti.

In primo luogo, il giudice di Bolzano ha ritenuto che non sia penalmente perseguibile chi detiene software su supporto non originale o senza numero di registrazione.

Il fatto alla base del procedimento era il seguente. Nell'agosto 2004, durante un controllo, un architetto, quindi un libero professionista, era stato accusato di illegalità nell'uso del software: per mancanza del numero di registrazione, di supporto originale, di manuali, e installazione su un numero di computer maggiore rispetto a quello previsto da contratto.

Per questo motivo era stata sporta denuncia in base all'art. 171 bis, comma 1, della L. 248/2000 che punisce "chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore"

Il GIP di Bolzano però ha assolto l'architetto, sostenendo che " ciò che è stato accertato non prova affatto che l'imputato abbia detenuto programmi duplicati, o programmi duplicati illegalmente, o che abbia agito con il dolo richiesto, né che abbia agito a scopo imprenditoriale".

Secondo il giudice, dunque, occorre, affinché vi sia il reato di cui all'art. 171 bis della L. 248/2000, uno "scopo imprenditoriale", che non si ha con il semplice utilizzo del software anche da parte di un professionista o di un'azienda (tantomeno, da parte di un utente privato), ma solo quando si "commette il fatto esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, e importazione di opere tutelate dal diritto d'autore".

Utilizzare software senza licenza non costituisce, comunque, il tipo di illegittimità, in particolare non si tratta di un illecito penale, ma "soltanto" amministrativo.

Infatti, come ricordato anche dal GIP di Bolzano, in questi casi la disposizione da applicare è quella prevista dall'art. 174 ter della legge, già indicata, sul diritto d'autore.

Comunemente, si tende a temere molto di più la sanzione penale che quella amministrativa. In realtà, in molti casi la sanzione penale rappresenta una bazzecola, mentre quella amministrativa, che consiste sempre nel pagamento di una somma di denaro, è molto più "pesante" o "afflittiva", come si dice in gergo.

Nel caso dell'art. 174 ter, la sanzione prevista è, attualmente, la seguente: "euro 154 più della confisca del materiale e pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale" e, in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle copie, "la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1.032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale".



Naturalmente, la pubblicazione del provvedimento è a spese del condannato e si tratta spesso di un esborso non indifferente.

Ad ogni modo, sul provvedimento il GIP di Bolzano ha fatto anche ulteriori precisazioni, volte a distinguere tra illecito penale e amministrativo, stabilendo che " non esiste nel nostro diritto un obbligo di registrarsi presso il produttore del software o di conservare i documenti di acquisto."

Da ciò discendono alcune conseguenze precise che, per dirla sempre con le parole della sentenza, sono le seguenti:

1) "chi va in un negozio e acquista una scatola contenente un programma acquista incondizionatamente e senza limitazioni, perché in quel momento egli non conosce quanto sta scritto all'interno della scatola";

2) "la garanzia deve essere data dal venditore senza eccezioni, e non può essere subordinata a comportamenti che l'acquirente non abbia espressamente accettato";

3) "l'acquirente ha sempre il diritto di rivendere il programma acquistato, sia nuovo che usato, e ha il diritto di farsi una copia di scorta".

Secondo il GIP di Bolzano, non è possibile nemmeno considerare penalmente rilevante la vendita dei software di tipo "OEM" separatamente dall'hardware.

Infatti, "il produttore di computer che li ha acquistati dal produttore di programmi non potrebbe forse destinarli ad altro uso in base al contratto di acquisto, ma se li immette sul mercato non

commette alcun illecito penale, ma solamente un illecito contrattuale e, di conseguenza, la copia è del tutto legittimamente in circolazione.

E chi lo installa è in possesso di dischetto originale e delle corrette password, o chiavi di accesso, pur non avendo alcuna licenza o manuale e pur non avendo avuto alcun contatto con il produttore".

In ogni caso, una buona norma in tutti questi casi può essere quella di conservare, in mancanza di

documentazione originale, almeno una copia delle fatture di acquisto del software.

Avv. Tiziano Solignani
(da: www.pcopen.it)